

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2024, n. 05/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con DPREg. 47/2020.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. 47/2020.

art. 1 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 47/2020

art. 2 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 47/2020

art. 3 Modifica all'articolo 6 del D.P.Reg. 47/2020

art. 4 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 47/2020

art. 5 Norma transitoria

art. 6 Entrata in vigore

art. 1 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 47/2020

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 47/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto nonché di manufatti contenenti amianto friabile mappati nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.).>>;

b) al comma 2 dopo le parole: << immobili ubicati sul territorio regionale >> sono inserite le seguenti: << e mappati nell'applicativo A.R.Am. >>;

c) al comma 3 dopo le parole: << categorie catastali "C" >> sono inserite le seguenti: << , non pertinenza di edificio ad uso residenziale, >>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Gli interventi relativi alle coperture in amianto sono ammessi a contributo se le stesse presentano lo stato di conservazione "pessimo" o "scadente", come risultante dal certificato di mappatura generato dall'applicativo A.R.Am.. >>.

art. 2 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 47/2020

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione. 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << 15 ottobre >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 agosto >>;
- b) al comma 2 la lettera c) è abrogata.

art. 3 Modifica all'articolo 6 del D.P.Reg. 47/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 47/2020 le parole: << nella misura massima del 30 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto >> sono soppresse.

art. 4 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 47/2020

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: << elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, >> sono inserite le seguenti: << intestata al beneficiario, >> e dopo le parole: << documentazione giustificativa della spesa >> sono inserite le seguenti: <<, intestata al beneficiario, >>;
- b) alla lettera b) del comma 1 le parole: << ove presente >> sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: << Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione non può, complessivamente, essere prorogato per un periodo superiore a ventiquattro mesi. >>.

art. 5 Norma transitoria

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 47/2020, come modificato dall'articolo 4, si applica anche ai contributi già concessi e per i quali non è ancora scaduto il termine di rendicontazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.